
	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

INDICE

1	PREMESSA	2
2	DEFINIZIONI	2
3	DECORRENZA E TERMINI	3
4	DESTINATARI	4
5	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	4
6	IL GESTORE	5
6.1	TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE.....	5
6.1.1	<i>Mediante Canale interno</i>	<i>5</i>
6.1.2	<i>Mediante Canale esterno</i>	<i>6</i>
6.1.3	<i>Divulgazione Pubblica</i>	<i>6</i>
7	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	7
8	PIATTAFORMA WEB PER LE SEGNALAZIONI	8
9	ATTIVITA' DI VERIFICA DOPO LA SEGNALAZIONE.....	8
10	TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE	10
11	RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	12
12	LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' E IL SISTEMA DISCIPLINARE	12

Tabella delle revisioni

Edizione	Revisione	Data	Descrizione modifiche	Emesso da	Approvato da
00	00	13.12.2023	Prima emissione	Stefania Ariasi	Arturo Bernardelli Giuliano Zambelli

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

1 PREMESSA

Il presente regolamento si riferisce ed è condiviso, con apposito accordo di contitolarità ex art. 26 GDPR pubblicato, dalle seguenti società

- Bernardelli Trasporti s.r.l, con sede in Borgosatollo, (BS), via del Canneto n. 53,
- Edilquattro s.r.l., con sede in Borgosatollo, (BS), via del Canneto n. 53
- Novastrade s.r.l., con sede in Borgosatollo, (BS), via del Canneto n. 53

Dette anche le società, i contitolari, il gruppo delle società o il gruppo

Le Società hanno adottato le procedure previste dalla legge 231/2001 ed occupano attualmente, in media ed in totale, oltre cinquanta dipendenti ad eccezione di Novastrade srl che ha 15 dipendenti;

Esse, pertanto, rientrano nei soggetti che, secondo il D. Lgs. 24 del 2023 sono obbligati ad adottare un sistema di segnalazione degli illeciti;

Ciascuna società ha approvato la procedura di cui al presente atto per disciplinare l'utilizzo condiviso della piattaforma di segnalazione ed in generale per regolare l'applicazione del D. Lgs. 24/2023;

Il Gruppo mette a disposizione dei soggetti che a vario titolo vengono coinvolti nelle Segnalazioni una specifica formazione, fruibile mediante collegamento al seguente LINK;

Quanto riportato nella presente procedura deve esser integrato pertanto con il contenuto della formazione, sempre disponibile, di cui al punto precedente.


Il Gruppo ha inoltre già attivi i seguenti canali di segnalazione:

- Segnalazione all'Organismo di Vigilanza;
- Segnalazione al Social Performance Team per la certificazione sulla responsabilità sociale SA8000;
- Solo per Novastrade S.R.L. a Socio unico segnalazione alla Funzione di Conformità per la certificazione del sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione in conformità;
- Solo per Novastrade S.R.L. a Socio unico segnalazione al Comitato Guida per la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere.

2 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- o **Violazione/i**: comportamenti, atti od omissioni che:
 - A) Che ledono l'integrità della Società o l'interesse pubblico;
 - B) Che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello e
 - C) Che consistono in violazioni di normative concernenti le seguenti materie
 - C1) Salute pubblica/Sicurezza e conformità dei prodotti/servizi e prodotti finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo/tutela dei dati personali/appalti pubblici e concessioni/sicurezza dei trasporti e delle strade/tutela ambiente/radioprotezione e nucleare/sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute degli animali/sicurezza delle reti e dei sistemi informativi/protezione dei consumatori/violazione norme UE su concorrenza e aiuti stato/imposte sulle società/frodi comunitarie.
 - C2) libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
 - C3) interessi finanziari dell'Unione Europea;
 - C4) mercato interno, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
- o **Modello (o modello 231)**: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CAPE ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- o **Informazioni sulle Violazioni**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in una delle Società, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- o **Segnalazione**: la comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in una delle società;

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950


- **Segnalazione interna:** segnalazione che viene effettuata utilizzando il canale interno messo a disposizione dal Gruppo di società [<https://www.bernardelligroup.com/it/segnalazione-illeciti-w-b.html>]
- **Segnalazione esterna:** segnalazione che viene effettuata utilizzando il canale esterno messo a disposizione da ANAC.
- **Divulgazione pubblica:** l'atto di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (per es. social, web ecc.);
- **Segnalazione anonima:** è quella che non consente di identificare, sulla base degli elementi di essa, il Segnalante. Tuttavia, una segnalazione inizialmente anonima può in alcuni casi consentire di identificare, sulla base di elementi di conoscenza sopravvenuti durante l'indagine o istruttoria, il Segnalante;
- **D.Lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo a "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
- **D.Lgs. 24/2023:** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, relativo a "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione operante nel Contesto Lavorativo del Segnalante;
- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dai Destinatari della Procedura in adempimento del rapporto giuridico in essere con la società e attraverso le quali si acquisiscono informazioni sulle Violazioni;
- **Segnalato (o Persona Coinvolta):** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione e a cui si attribuisce la Violazione;
- **Piattaforma Informatica:** il canale informatico che garantisce, con modalità informatica, la riservatezza dell'identità del Segnalante e che viene messo a disposizione per l'effettuazione delle Segnalazioni, <https://www.bernardelligroup.com/it/segnalazione-illeciti-w-b.html>;
- **Procedura:** la presente procedura (**da ritenersi integrata dalla formazione sempre fruibile**);
- **Destinatario:** le persone fisiche indicate all'art. 4 della Procedura che possono fare la Segnalazione ovvero godere delle tutele previste dalla norma;
- **Gestore della segnalazione (o Gestore):** soggetto, interno o esterno alla Società, che cura la ricezione della Segnalazione, l'interlocuzione con il Segnalante, le successive fasi di indagine e verifica, il riscontro al segnalante. Il Gestore è un apposito ufficio interno ad una società del Gruppo che cura il seguito delle violazioni, salvo il caso in cui si tratti di illeciti 231 per i quali assumerà il ruolo di gestore l'ODV della società coinvolta.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione.

3 DECORRENZA E TERMINI

La presente Procedura rimane valida fino ad eventuale modifica o revoca.

Eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito web, con indicazione delle versioni precedenti;

La presente Procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso apposita disposizione organizzativa e sarà resa accessibile – anche per i Destinatari esterni all'attuale Contesto Lavorativo

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

– in formato elettronico: nel sito internet <https://www.bernardelligroup.com/it/segnalazione-illeciti-w-b.html> (indirizzo non raggiungibile dalle postazioni all'interno della rete aziendale).

4 DESTINATARI

La presente Procedura disciplina le modalità di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, anche – per quanto possibile – se effettuate in forma anonima o confidenziale, relative alle violazioni del Modello e/o a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto ed effettuate dai Destinatari nell'ambito del Contesto Lavorativo.

Sono Destinatari della Procedura:

- lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori *full-time* che *part-time*), i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che prestano attività con contratto d'opera;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- agenti, rappresentanti commerciali e altri soggetti che abbiano con la società un rapporto di prestazione continuativa;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società (anche non retribuiti);
- azionisti o soci;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (Amministratori, componenti del Collegio Sindacale, componenti dell'Organismo di Vigilanza, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc.).

La Procedura si applica ai Destinatari:

- o anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi pre-contrattuali;
- o durante il periodo di prova;
- o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con le società del Gruppo, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel Contesto Lavorativo.


La protezione prevista dalla presente procedura si applica altresì a:

- o Facilitatore;
- o ENTI (società, associazioni, imprese ecc.) di proprietà del Segnalante sia in via esclusiva sia in via partecipata purché la partecipazione non sia minoritaria;
- o AI COLLEGHI che col segnalante hanno uno stabile legame affettivo o sono parenti entro il quarto grado o che hanno col segnalante un rapporto abituale e corrente;

5 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Formano oggetto di Segnalazione **solo ed esclusivamente** i comportamenti o sospetti comportamenti anche solo potenzialmente rilevanti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che:

- A) ai sensi del D.Lgs 231/2001 costituiscono fatti e comportamenti non conformi al Modello di organizzazione, di cui si abbia conoscenza nel Contesto Lavorativo e, quindi, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di collaborazione presso la singola società.
- B) Che consistono in violazioni di normative concernenti le seguenti materie:
 - B1) Salute pubblica/Sicurezza e conformità dei prodotti/servizi e prodotti finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo/tutela dei dati personali/appalti pubblici e concessioni/sicurezza dei trasporti e

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

delle strade/tutela ambiente/radioprotezione e nucleare/sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute degli animali/sicurezza delle reti e dei sistemi informativi/protezione dei consumatori/violazione norme UE su concorrenza e aiuti stato/imposte sulle società/frodi comunitarie.

B2) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

B3) interessi finanziari dell'Unione Europea;

B4) mercato interno, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

6 IL GESTORE

Le società condividono un'unica procedura per la gestione delle segnalazioni. È nominato un Gestore primario per il gruppo delle società. Lo stesso Gestore primario opera come segue:

- Il Gestore primario riceve le segnalazioni tramite piattaforma o negli altri modi previsti dal presente regolamento;

- una volta letta la segnalazione, opera come segue:

A) se la segnalazione riguarda una violazione del modello 231 o Modello organizzativo (si veda sopra il punto 5A) individua la società il cui personale avrebbe secondo la segnalazione commesso la violazione e coinvolge il relativo ODV per la gestione del "seguito" (art. 1 lett. n D. Lgs. 24/2023);

A1) In tal caso il Gestore resta in gestione del seguito solo laddove necessario, altrimenti l'ODV della società interessata subentra nelle funzioni di Gestore;

B) se la segnalazione riguarda illeciti diversi da quelli "231" (si veda sopra il punto 5B) il Gestore darà seguito alla segnalazione anche laddove essa riguardi personale di una delle altre contitolari;

C) in ogni caso il Gestore (o l'ODV) potrà coinvolgere personale esterno o interno alle società per le verifiche del caso;

D) il Gestore riferirà al termine della segnalazione – oltre ovviamente al segnalante – agli organi competenti della società coinvolta;

Sono previste le seguenti **opzioni** circa le modalità di Segnalazione:

- Segnalazione interna per condotte che realizzano violazioni del Modello 231 di cui al punto 5A) o denuncia all'Autorità;
- Segnalazione interna, segnalazione esterna, divulgazione pubblica per le violazioni sopra indicate al punto 5B) denuncia all'Autorità Giudiziaria;

6.1 TIPOLOGIA DI SEGNALAZIONE


Le tipologie di segnalazione sono appunto le seguenti, classificate in base al tipo di canale che il Segnalante decide di utilizzare:

6.1.1 Mediante Canale interno

A) tramite canale di segnalazione interna dell'ente [<https://www.bernardelligroup.com/it/segnalazione-illeciti-w-b.html>] che garantisca, anche mediante strumenti di crittografia, la riservatezza (non necessariamente l'anonimato) dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta o menzionata e del contenuto della segnalazione.

B) In forma orale, mediante comunicazione **telefonica** o mediante invio di **messaggio** vocale mediante funzione integrata nella Piattaforma di segnalazione.

ATTENZIONE: per effettuare la telefonata è necessario fissare un appuntamento telefonico mediante il canale di cui alla lettera A. In tal caso il Gestore della segnalazione indicherà il numero da chiamare e concorderà con il Segnalante giorno e ora della telefonata. In tal caso la telefonata viene registrata o integralmente trascritta solo previo consenso del segnalante. In mancanza di consenso, o nel caso di linea telefonica o di messaggistica vocale che non consente registrazione, la segnalazione viene documentata mediante resoconto dettagliato scritto. Sia in caso di trascrizione

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

integrale che di resoconto dettagliato il segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica ovvero di confermarne il contenuto mediante sottoscrizione.

C) SU RICHIESTA DEL SEGNALANTE: mediante incontro diretto entro un termine ragionevole. In tal caso, previo consenso del segnalante, la segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di verbale il segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica ovvero di confermarne il contenuto mediante sottoscrizione. L'incontro può esser chiesto comunicando col Gestore tramite i canali indicati ai punti A o B.

D) Via posta ordinaria, mediante lettera da inviare alla sede della società al seguente indirizzo: Borgosatollo, (BS), via del Canneto n. 53. In tal caso, il Segnalante deve inserire la Segnalazione in due buste chiuse: la prima, con i dati identificativi del Segnalante unitamente a copia del documento di riconoscimento; la seconda, con la Segnalazione. Entrambe le buste devono essere accuratamente sigillate e inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA AL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI".

6.1.2 Mediante Canale esterno

Il canale di segnalazione esterno è messo a disposizione da parte di Anac e può esser utilizzato quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- A) non è previsto, non esiste o non è attivo il canale di segnalazione interna;
- B) il segnalante ha già fatto una segnalazione ed essa non ha avuto seguito;
- C) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione con il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- D) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

6.1.3 Divulgazione Pubblica


La divulgazione pubblica si ha quando ricorre una delle seguenti condizioni

- a) la segnalazione interna ed esterna è stata fatta e non è stato dato RISCONTRO;
- b) il segnalante ha FONDATO motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse;
- c) il segnalante ha FONDATI motivi per ritenere che alla segnalazione interna non venga dato seguito o che possa provocare rischio di ritorsione (SULLA base di specifiche circostanze come distruzione prove);

Laddove la segnalazione venisse effettuata con mezzi diversi da quello indicato al punto precedente, ovvero laddove la segnalazione sia comunque rivolta a soggetto diverso da quello incaricato al ricevimento della segnalazione, essa sarà considerata "segnalazione whistleblowing" solo se il segnalante dichiara di voler usufruire delle tutele previste dalla normativa in tema di whistleblowing, o comunque se tale intenzione sia desumibile dal tenore della segnalazione o dalle circostanze. Laddove la tutela non sia richiesta e nemmeno desumibile, la segnalazione sarà trattata come ordinaria e non si applicheranno le tutele di cui al D. Lgs 24/2023.

Tutti i file, i documenti scritti o audio sono conservati:

- se fisici in armadi chiusi a chiave (le chiavi sono nella disponibilità esclusiva del soggetto designato alla trattazione della Segnalazione specifica);

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

- se informatici in cartelle con accesso esclusivo per i soggetti autorizzati a dar seguito alla singola segnalazione. I file – sia quelli che contengono la segnalazione che quelli raccolti o formati nel dar seguito ad essa - sono tutti crittografati.

In ogni caso i Gestori devono osservare le seguenti regole ed adempimenti:

- A) Al Segnalante deve esser reso avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della stessa;
- B) Devono mantenere le interlocuzioni con il Segnalante al quale, se necessario, devono esser chieste ulteriori informazioni;
- C) Forniscono riscontro al segnalante entro tre mesi dalla segnalazione (o dalla successiva ricevuta di cui al punto A);
- D) Minimizzano le informazioni eliminando i dati e le informazioni che manifestamente non sono utili per dare seguito alla segnalazione;
- E) Raccolgono i consensi nei seguenti casi:
 - I. E1): Per la registrazione della Segnalazione avvenuta mediante telefonata o per la trascrizione integrale della stessa;
 - II. E2) Per la registrazione della Segnalazione nel caso avvenga in forma orale mediante appuntamento tra Segnalante e soggetto deputato alla gestione della Segnalazione;
 - III. E3) Per la comunicazione delle generalità o dell'identità del Segnalante (o di qualsiasi informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità) a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione (munite di specifico incarico ex art. 2 quaterdecies Legge 196/2003);
 - IV. E4) Per l'utilizzo della Segnalazione, e di conseguenza per lo svelamento dell'identità del Segnalante, in caso di procedimento disciplinare e solo laddove la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato,


ATTENZIONE: i consensi sopra indicati sono sempre facoltativi e liberi. Il Segnalante NON è mai obbligato a prestarli (si veda l'informativa privacy).

- F) Provvedono alla conservazione del fascicolo ed alla relativa eliminazione nel termine di cinque anni dall'esito finale della procedura.
- G) Svolgono le indagini per accertare i fatti oggetto di segnalazione.

7 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto della Segnalazione, il Segnalante è tenuto a indicare nella Segnalazione tutti gli elementi ed informazioni utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti. Ciò premesso, il Segnalante è invitato a non comunicare nella Segnalazione dati o informazioni che non siano necessari per consentire le adeguate verifiche come sopra indicate.

Le Segnalazioni hanno ad oggetto "violazioni" come sopra specificato e non devono riguardare fatti ad esse estranei. Le Segnalazioni **anonime** sono consentite solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Resta inteso che, in caso di Segnalazione anonima, l'impossibilità di chiedere informazioni o dare riscontro al Segnalante potrebbe compromettere l'indagine, così come potrebbe non esser possibile dare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione, interloquire con esso, fornire riscontro nel termine indicato di tre mesi e raccogliere i necessari consensi;

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

Le Segnalazioni saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano manifestamente, irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

La Segnalazione, in ogni caso, dovrebbe – per quanto possibile - contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la Segnalazione (se non sceglie la forma “anonima”);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l’attività);
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e non devono riguardare contestazioni, lamenti, rivendicazioni o richieste di carattere personale né devono avere ad oggetto rivendicazioni che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione con la società o dei rapporti con il superiore gerarchico.

8 PIATTAFORMA WEB PER LE SEGNALAZIONI

La Piattaforma Informatica per le Segnalazioni garantisce la riservatezza, con modalità informatica, dell’identità del Segnalante. Gli accessi alle cartelle delle singole Segnalazioni sono limitati ai soli soggetti incaricati a dar Seguito alla singola specifica Segnalazione; i documenti (di qualsiasi formato) sono crittografati e sono inibite o comunque limitate le funzioni di esportazione o download; sono infine tracciati gli accessi alle cartelle o file ed è possibile ripristinare le versioni precedenti in caso di modifica o eliminazione.

La Segnalazione può anche essere effettuata in forma anonima (vedi punto precedente), per quanto possibile e compatibile con la presente procedura.

Al termine della Segnalazione scritta, al Segnalante viene rilasciato un ticket mediante il quale potrà in seguito accedere nuovamente alla propria Segnalazione tramite la Piattaforma Informatica e monitorarne lo stato di avanzamento. In tal modo il Gestore della Segnalazione può instaurare una interlocuzione con il segnalante stesso, sempre in forma riservata.

In caso di segnalazione inoltrata con mezzi diversi dalla Piattaforma, sarà il Gestore a concordare con il Segnalante modalità di interlocuzione efficaci e riservate.

9 ATTIVITA’ DI VERIFICA DOPO LA SEGNALAZIONE


La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate al Gestore (si veda sopra punti 5 e 6) che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività di indagine o istruttoria ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del Segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti, fornire pareri qualificati, produrre documenti.

Le Segnalazioni presentate ad un soggetto diverso dal Gestore sono trasmesse, entro sette giorni dal loro ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Il Gestore rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

Successivamente alla ricezione il Gestore effettua una valutazione di ammissibilità tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Il Segnalante è/non è soggetto legittimato a fare la segnalazione;
2. La Segnalazione ha/non ha ad oggetto fatti che rientrano negli illeciti contemplati dalla normativa Whistleblowing;
3. La Segnalazione rientra nei casi di esclusione della applicazione della norma perché la segnalazione riguarda contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

4. Il fatto deve/non deve essere oggetto di segnalazione specifica prevista da altre normative come indicato all'art 1, co 2 A del D. Lgs. 24/2023¹;
5. Il fatto è/non è oggetto di dicerie;
6. Vi sono gli elementi essenziali della segnalazione, ossia circostanze di tempo e di luogo del fatto;
7. E'/non è ravvisabile una manifesta infondatezza dei fatti descritti;
8. I fatti descritti sono eccessivamente generici e tali da non consentire la comprensione degli stessi; Sulla base dei temi di valutazione sopra indicati il Gestore delibera l'ammissibilità o inammissibilità della Segnalazione. In caso di inammissibilità ne darà contezza al Segnalante. In caso di ammissibilità procede invece con le verifiche e indagini.

Durante l'attività istruttoria della Segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del Segnalante. Resta inoltre fermo l'obbligo di raccogliere il consenso per lo svelamento dell'identità del Segnalante nei casi sopra indicati al punto 6.5. In particolare, il soggetto che dà seguito alla Segnalazione avrà cura di:

- a. Cancellare le informazioni che manifestamente non sono utili alla gestione del Seguito della Segnalazione;
- b. Rivelare l'identità o le informazioni che possono identificare il Segnalante solo previo consenso dello stesso (vedi sopra punto 6.5);
- c. Avere cura che sia utilizzato solo lo spazio protetto per il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alla Segnalazione e al suo Seguito;
- d. Conservare i dati per un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data della Segnalazione o del successivo rilascio di ricevuta della ricezione della Segnalazione stessa (si veda l'informativa privacy);


Il Gestore svolge direttamente tutte le attività finalizzate all'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione (indagine o istruttoria), potendosi anche avvalere del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni della Società o di altre società del gruppo come anche di consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento: in questo caso su chi è intervenuto a supporto del Gestore gravano i medesimi doveri di comportamento volti alla riservatezza. Tutto il personale delle società ha a disposizione apposita formazione circa logiche e obblighi di riservatezza e minimizzazione delle informazioni.

All'esito dell'attività istruttoria, il Gestore redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse che sarà condivisa, in base agli esiti, con le funzioni o strutture aziendali competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento e l'adozione di azioni a tutela della società. Gli esiti dell'attività d'indagine sono altresì sottoposti a chi svolge la funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avviate da chi svolge la funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso².

Conclusasi l'attività di istruttoria, il Gestore provvede ad informare il Segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (di cui sopra) o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

¹ Verificare se la Società disponga di canali di segnalazione specifici, come DPO per le violazioni Privacy, Collegio Sindacale per gli illeciti amministrativi e contabili, Responsabile Anticorruzione ecc.

² Potrebbero esser comunicati, per esempio, con le necessarie forme di minimizzazione, al CDA o al Coordinatore delle Direzioni per la mitigazione o correzione del danno o l'individuazione di misure riparative o preventive, al Revisore delle procedure previste in Azienda laddove presente e necessario, ai Responsabili delle Funzioni Anticorruzione o di Modelli organizzativi, alle Risorse Umane ecc. Il soggetto cui inoltrare la comunicazione viene deciso dal Gestore in base al tipo di illecito ed in base agli organi presenti (e alle loro competenze) in XXX.

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

10 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

CONDIZIONI DI TUTELA

Le tutele (riservatezza, non ritorsione) previste dal D. Lgs. 24/2023 inoltre sono attivate alle seguenti condizioni (al tempo della Segnalazione):

- A) Il Segnalante abbia fondato motivo che le informazioni sulle segnalazioni siano vere (a prescindere dal fatto che poi siano state accertate come tali).
- B) Il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le segnalazioni rientrino nell'ambito oggettivo dell'art. 1 del D. Lgs. 24/2023, ossa non riguardino:
 - i. B1) contestazioni, rivendicazioni o richieste personali;
 - ii. B2) segnalazioni disciplinate da altre norme (anticorruzione ecc);
 - iii. B3) segnalazioni in materia di sicurezza nazionale;

ATTENZIONE: si invita il Segnalante a verificare l'eventuale presenza nella singola società di canali di segnalazione specifici per le materie indicate ai punti B1, B2 e B3 (si veda 1.7 delle premesse).

- C) La segnalazione esterna o la divulgazione pubblica siano state fatte in presenza delle condizioni sopra indicate al punto 6.2.3 e 6.2.4.


RISERVATEZZA

Il Gestore garantisce la riservatezza del Segnalante, della persona coinvolta nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione sin dal momento della presa in carico della Segnalazione stessa, anche nelle ipotesi in cui la Segnalazione dovesse rilevarsi successivamente errata e infondata. A tal fine si applicano le logiche e procedure di minimizzazione come sopra indicate e viene messa a disposizione del Gestore una apposita formazione; Tutte le Segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate in apposito registro crittografato, con limitazione dei privilegi di accesso ai soli soggetti autorizzati. La Segnalazione e la documentazione allegata non possono essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte di richiedenti. In particolare non è ammesso diritto di accesso agli atti e non sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR, se non entro i limiti seguenti come previsti dall'art. 2 undecies Codice Privacy: *"L'esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato[...]. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante"*

Ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità penale, accertata anche con sentenza di primo grado, a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità civile, accertata anche con sentenza di primo grado, per il medesimo titolo, con dolo o colpa grave, nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante è comunque protetta in ogni fase successiva alla Segnalazione; pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso (si veda per i consensi il punto 6.5).

Con riferimento all'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante potrà essere rivelata al Responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incaricato solo nei casi in cui:

- o vi sia il consenso espresso del Segnalante
- o la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incaricato, come da quest'ultimo richiesto e motivato per iscritto. In tale circostanza, spetta al responsabile della funzione

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

aziendale titolare dei procedimenti disciplinari valutare la richiesta dell'interessato e se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del Segnalante ai fini della difesa. Qualora la ritenga fondata, il responsabile della funzione dovrà avanzare al Gestore richiesta motivata, contenente un'esposizione chiara e precisa delle ragioni per le quali risulta indispensabile la conoscenza dell'identità del Segnalante: in risposta, il Gestore potrà indicare il nominativo del Segnalante. Gravano sul responsabile della funzione procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del Segnalante, cui è tenuto il Gestore.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della Segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e, ove non necessaria al terzo destinatario della segnalazione per lo svolgimento degli eventuali accertamenti ad esso demandati, all'identità del Segnalato. Il Segnalante ha tuttavia la facoltà di prestare il consenso alla comunicazione di informazioni circa la sua identità o comunque tali da consentire di risalire alla sua identità.


RITORSIONI

Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione. 7.1: Parimenti non possono essere oggetto di ritorsione il Facilitatore, ENTI di proprietà del Segnalante sia in via esclusiva sia in via partecipata (associazioni, società ecc) purché la partecipazione non sia minoritaria, COLLEGHI che col segnalante hanno uno stabile legame affettivo o sono parenti entro il quarto grado o che hanno col segnalante un rapporto abituale e corrente;

Si rammenta che ogni condotta posta in essere verso il Segnalante (solo verso il Segnalante) e ricompresa nell'elenco sotto riportato si presume essere *ritorsione* (in tal caso l'onere di provare quindi che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione incombe sulla società):

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, il Gestore che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti. Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione può segnalarlo anche l'Autorità

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle modalità rese disponibili dall'autorità stessa sul proprio sito internet. È inoltre costituito presso l'ANAC il registro degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e assistenza.

In ogni caso, eventuali transazioni tra il Segnalante e la società saranno valide solo se sottoscritte in sede protetta (ossia in sede giudiziale, dinanzi alla commissione di conciliazione presso la locale Direzione Territoriale del Lavoro, commissione di conciliazione presso la sede sindacale, collegi di conciliazione o arbitrato).

11 RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Il Segnalante deve effettuare le Segnalazioni in buona fede. Le Segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o soggetti comunque interessati dalla Segnalazione, non potranno essere prese in considerazione. ATTENZIONE: si invita il Segnalante, prima di effettuare la Segnalazione, ad usufruire della formazione messa a disposizione al seguente <https://www.bernardelligroup.com/it/segnalazione-illeciti-w-b.html>

Resta inteso che la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale, ovvero per ogni eventuale forma di abuso e/o utilizzo improprio della presente Procedura.

Le tutele previste a favore del Segnalante dalla presente Procedura e dal Capo III del D.Lgs. 24/2023 non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia del Segnalante, ovvero quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile, per il medesimo titolo, del Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave.

Le tutele (riservatezza, non ritorsione) previste dal D. Lgs. 24/2023 inoltre sono attivate alle condizioni sopra indicate al punto 10.1.

12 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' E IL SISTEMA DISCIPLINARE

Fermi restando i diritti di protezione della riservatezza e di protezione dalle ritorsioni, il Segnalante non risponderà delle seguenti violazioni:

- a. Rivelazione del segreto d'ufficio;
- b. Rivelazione del segreto professionale;
- c. Rivelazione segreti scientifici o industriali;
- d. Violazione del dovere di fedeltà e lealtà;
- e. Violazione di disposizioni relative al diritto d'autore;
- f. Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- g. Rivelazione di informazioni che offendono la reputazione della persona segnalata;


Tali violazioni non generano responsabilità alle seguenti condizioni:

- A) Il Segnalante deve RAGIONEVOLMENTE ritenere le informazioni di cui sopra indispensabili per l'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione o per l'individuazione della persona coinvolta nella Segnalazione;
- B) Il Segnalante deve aver rispettato la procedura e rientrare nelle condizioni per la tutela (quindi essere uno dei soggetti contemplati dalla norma);

In ogni caso, NON rientrano nell'esenzione di cui al presente capitolo le seguenti informazioni: segreto forense o medico, informazioni classificate, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

Al responsabile verrà applicato il sistema disciplinare o sanzionatorio previsto dal Modello, a cui si fa espressamente rinvio in caso di:

- ritorsioni nei confronti del Segnalante o degli altri soggetti protetti;
- ostacolo o tentativo di ostacolo all'inoltro di Segnalazioni;

	GESTIONE SEGNALAZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	Revisione	0
		Data	13.12.2023
		ID Doc	PQ 950

- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancato svolgimento di verifiche e analisi a seguito della Segnalazione;
- accertamento della responsabilità civile del Segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia con dolo o colpa grave (e con esclusione dell'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità penale del Segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia);
- utilizzo indebito ed in mala fede della Segnalazione.

Restano fermi gli altri profili di responsabilità previsti dalle normative vigenti, ivi inclusi quelli di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023.